



COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ)

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. (*Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1a) della legge 7 maggio 2009, n. 46*) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. (*Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46*) Gli elettori di cui al comma 1) devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Vista la circolare del Ministero dell'interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno far pervenire (su modello gratuito da ritirare presso l'ufficio elettorale comunale o da scaricare dal sito Internet comunale) al protocollo del Comune di Luco dei Marsi (mail: municipio@luco.it pec: info@pec.comune.lucodeimarsi.aq.it) la prescritta dichiarazione, con annessa tutta la documentazione sanitaria di cui in premessa:

dal 10 febbraio 2026 ed entro il giorno 2 marzo 2026

L'ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Luco dei Marsi, li 07/02/2026

**IL SINDACO
GIORGIO GIOVANNONE**